



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00676/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 73/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. e verso la Procura Generale dello Sport c/o CONI, per l'annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPNB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPNB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l'organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;

- al R.G. ricorsi n. 74/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per l'annullamento delle delibere delle Assemblee di Lega B, tenutesi nei giorni 10 luglio 2018 e 30 luglio 2018, inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;

- al R.G. ricorsi n. 75/2018, presentato, in data 14 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A., per l'annullamento delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sui CC.UU. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, non recanti la sottoscrizione del Segretario della FIGC; per l'annullamento del calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, pubblicato dalla LNPNB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere;

- al R.G. ricorsi n. 76/2018, presentato, in data 16 agosto 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti Serie B per l'annullamento delle delibere del Commissario Straordinario del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPNB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere;

riuniti i ricorsi di cui in epigrafe;

considerato che, come questo Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha affermato nella decisione n. 32/2018, l'eventuale impugnazione di una disposizione regolamentare di una Federazione Sportiva Nazionale può essere proposta davanti agli organi della Giustizia Federale e che il Collegio di Garanzia dello Sport giudica in unico grado nei soli casi di atti e provvedimenti del CONI e negli altri casi espressamente previsti dal comma 3 dell'art. 54 CGS;

considerato che, a maggior ragione, devono ritenersi impugnabili solo davanti agli organi della Giustizia Federale gli atti applicativi di una norma regolamentare federale;

ritenuto, quindi, che i ricorsi proposti direttamente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport avverso i comunicati n. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 devono ritenersi inammissibili perché ogni doglianza nei confronti della disposizione regolamentare ritenuta lesiva e dei conseguenti atti applicativi doveva essere proposta dinanzi agli Organi della Giustizia Federale;

ritenuto che anche le impugnazioni nei confronti degli atti adottati dalla LNPF non possono ritenersi ammissibili di fronte al Collegio di Garanzia;

considerato che ogni questione attinente alla possibile rimessione in termini dei ricorrenti davanti agli Organi della Giustizia Federale, determinata dalla complessità delle questioni esaminate dal Collegio di Garanzia, anche in relazione alla competenza degli organi, potrà essere valutata dagli stessi Organi di Giustizia Federale ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi;

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nelle camere di consiglio del 7 e dell'11 settembre 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma, in data 11 settembre 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face

COMUNICATO UFFICIALE

E' stato pubblicato, in data odierna, il dispositivo della decisione, assunta a maggioranza dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 73/2018, n. 74/2018, n. 75/2018 e n. 76/2018, proposti, rispettivamente, dalla Ternana Calcio S.p.A e dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il dissenso del Presidente del Collegio di Garanzia e di un componente.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Segretario
F.to Alvio La Face